



COMUNICATO UFFICIALE N.223
Stagione Sportiva 2018/2019

Si trasmettono, in allegato, i C.U. N.145/AA e N.146/AA della F.I.G.C., inerenti provvedimenti della Procura Federale.

PUBBLICATO IN ROMA IL 4 FEBBRAIO 2019

IL SEGRETARIO GENERALE
(Massimo Ciaccolini)

IL PRESIDENTE
(Cosimo Sibilìa)

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 145/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 172 pfi 18/19 adottato nei confronti del Sig. Matteo SALA e della società A.S.D. SPORT CLUB DONGO avente ad oggetto la seguente condotta:

MATTEO SALA, tesserato per le stagioni sportive 2017/2018 e 2018/2019 per la A.S.D. SPORT CLUB DONGO quale calciatore partecipante alla gara *Ardenno Buglio – Sport Club Dongo* del 6.5.18 Campionato di 2[^] cat., in violazione dell'art. 1bis, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva riguardante il principio di lealtà e probità, in quanto, dopo aver preso parte alla predetta gara, per il tramite dell'applicazione Messenger di Facebook da profilo "Matteo Il Sablas Sala" riconducibile, per stessa ammissione dell'interessato, al calciatore Matteo Sala della società ASD Sport Club Dongo, trasmetteva una chat all'indirizzo dell'associato A.I.A., Buzzella Alessandro, della sezione di Lecco, assistente del predetto incontro di calcio, dal chiaro tenore offensivo;

A.S.D. SPORT CLUB DONGO, per responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 4, comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva, per le violazioni addebitate al proprio tesserato;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Matteo SALA e dal Sig. Nicola Battista Monaci, in qualità di legale rappresentante, per conto della società A.S.D. SPORT CLUB DONGO;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 4 giornate di squalifica per il Sig. Matteo SALA e di € 200,00 di ammenda per la società A.S.D. SPORT CLUB DONGO;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 4 FEBBRAIO 2019

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 146/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 112 pf 18/19 adottato nei confronti del Sig. Alex CASELLA e della società A.S.D.G. GOZZANO SSDRL avente ad oggetto la seguente condotta:

ALEX CASELLA, all'epoca dei fatti Direttore Sportivo della società A.S.D.C. GOZZANO SSDARL, in violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità, di cui all'art. 1bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportivo, anche in relazione all'art 22, comma 8, del medesimo codice, per avere, in occasione dell'incontro VARESE - GOZZANO del 21.2.2018, valevole per il Campionato di Serie D - Girone A, eluso scientemente il divieto di accesso al terreno di gioco e negli spogliatoi prima dell'inizio della suindicata gara, seppur consapevole di trovarsi in costanza di un provvedimento inibitorio sino al 07/03/2018, comminato dal Giudice Sportivo, giusto comunicato ufficiale del Dipartimento Interregionale n° 94 del 14/02/2018; ed al termine dell'incontro per aver tentato di accedere all'area spogliatoi e a seguito del diniego da parte degli steward Signori Sergio Visentin e Vittorio Emanuele Venere (rispettivamente delegato e addetto alla sicurezza per la società Varese Calcio), dato origine ad un diverbio, degenerato in una violenta colluttazione con colpi reciproci, così causando agli stessi le lesioni meglio indicate e qualificate nelle rispettive certificazioni medico-ospedaliere offerte in comunicazione, provocando altresì la rottura degli occhiali del Signor Sergio Visentin.

A.S.D.G. GOZZANO SSDRL, a titolo di responsabilità oggettiva, ex art. 4, comma 2, del C.G.S., per il comportamento posto in essere, in occasione dell'incontro VARESE - GOZZANO del 21.2.2018, valevole per il campionato di Serie D - Girone A, dal Signor Alex CASELLA, Direttore Sportivo della società;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dalla società A.S.D.G. GOZZANO SSDRL e dal Sig. Alex CASELLA;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 2 mesi di inibizione ed € 4.000,00 per il Sig. Alex CASELLA e di € 200,00 di ammenda per la società A.S.D.G. GOZZANO SSDRL;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 4 FEBBRAIO 2019

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina